



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1. Presidente
2. Consigliere
3. Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25.10.2021, svoltasi ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. h del D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e ss. mod, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Luciano Coppola, come in atti, con domicilio eletto in Nocera Inferiore alla via Barbarulo n. 93

APPELLANTE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,

APPELLATA-CONTUMACE

Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.

RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

Con l'ordinanza del 10.05.2019 pronunciata in udienza nel procedimento n. 2235/2018 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., decidendo sull'opposizione avverso l'avviso di addebito n.

all'omesso e/o carente versamento di contributi previdenziali Modello DM 10, anno 2013, dichiarava l'estinzione del processo ex art. 307 Cpc per non avere l'opponente integrato il contraddittorio nonostante il Tribunale lo avesse ordinato ex art. 107 Cpc nei confronti dell'ente che aveva emesso il ruolo impugnato.

Avverso tale ordinanza di estinzione il sig. _____ ha proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 11.11.2019, dolendosi dell'ingiustizia della decisione e concludendo pertanto come in atti per la rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 Cpc.

Instauratosi il contraddittorio la appellata Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita per cui se ne dichiara la contumacia.

All'udienza odierna, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, co. 4, DL n. 34/2020 conv in legge n. 77/2020, la causa veniva decisa.

Preliminarmente si rammenta che l'ordinanza di estinzione del processo emessa dal Giudice di primo grado in sede monocratica ha natura sostanziale di sentenza, e quindi va impugnata con appello (Cass. n. 17522/2015, n. 20631/2011, n. 27311/2017).

“Il provvedimento di estinzione del processo, pur assunto nella forma della ordinanza, ha il contenuto decisorio di una sentenza” (ex plurimis: Cass. n.3128/2008, n. 950/2005, n. 14592/2007, n. 8041/2006, n. 3733/2004, n. 6023/2007).

“Essa reca infatti, una decisione di chiusura del giudizio in conseguenza di un vizio del processo e pertanto si palesa definitiva quanto ai presupposti e alle condizioni processuali della domanda giudiziale, derivando dall'effettivo contenuto decisorio del provvedimento proprio di una sentenza, l'esperibilità dei mezzi di impugnazione correlati alla natura che le è propria” (v. Cass. ord. n. 8796/2020, che richiama le predette sentenze).

“In tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c. ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, c.p.c.” (Cass. n. 22917/2010, n. 14343/2008).

Nel caso di specie il gravame è stato tempestivamente proposto nel termine di 6 mesi dall'ordinanza del 10.05.2019 considerato che il giorno 10.11.2019 era festivo.

Ciò posto, il Tribunale ha erroneamente disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, giungendo poi alla declaratoria di estinzione del processo - con l'ordinanza del 10/05/2019- per mancata ottemperanza a tale ordine da parte dell'opponente.

Come infatti affermato dalla S.C., con riferimento ai debiti previdenziali (o in genere non tributari) il contribuente può proporre:

-opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;

-opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni oppure a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma preceettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.);

-opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).

Spetta al contribuente la scelta se far valere i difetti procedurali oppure contestare radicalmente la pretesa creditoria (Cass. n. 10326/2014).

Non è necessario peraltro disporre di ufficio l'integrazione del contraddittorio a fronte della mancata chiamata in causa del creditore da parte del concessionario ex art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 2007; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014).

“Non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore” (Cass. SSUU n. 16412/2007).

Anche Cass. n. 2564/19 conferma la possibilità (sempre limitata al primo grado) della chiamata in causa dell'ente creditore, ma non l'obbligo di integrare il contraddittorio (come invece avverrebbe se si fosse in presenza di litisconsorzio necessario sostanziale).

“In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denunciatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario

medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato” (Cass. n. 23984/2014; Cass. n. 11274/2007).

Ne deriva che nel caso di specie non si configurava un litisconsorzio necessario nei confronti dell’ente previdenziale, onde erroneamente il primo Giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio ed ha dichiarato estinto il giudizio per omessa notifica all’Istituto.

“L’ordine di integrazione del contraddittorio, emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti, sicchè la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione” (Cass. sent. n. 516/2017).

“L’ordine di integrazione del contraddittorio, disposto sull’erroneo presupposto della sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, è improduttivo di effetti, sicchè la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione” (Cass. ordinanza n. 17458/2013).

Va pertanto disposta la rimessione della causa al primo Giudice ai sensi dell’art. 354, co. 2, cpc, dovendosi riformare la pronunzia di estinzione adottata in prime cure ex art. 307 cpc.

Le spese del doppio grado vengono compensate, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni, identificabili –rispettivamente- nell’importo complessivo dei contributi oggetto di lite, e nella particolarità della vicenda processuale, nonché alla luce delle (notevolmente controverse) questioni sottese alla decisione adottata dal Tribunale circa il litisconsorzio.

Trattandosi di accoglimento dell’appello, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- a) accoglie l’appello, e ordina la rimessione della causa al primo Giudice e la riassunzione della stessa nel termine di legge;
- b) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado;
- c) dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all’ art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Salerno, 25/10/2021

Il Giudice Ausiliario est.

Il Presidente